

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1287 del 03/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IRRITALIA DI VECCHI ANDREA & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n.200. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione materiali per irrigazione sito in Comune di Cesena, Via Archimede n.200
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1323 del 03/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tre MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IRRITALIA DI VECCHI ANDREA & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n.200. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione materiali per irrigazione sito in Comune di Cesena, Via Archimede n.200.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/11/2015 acquisita al Prot. Unione 42024 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 94176 del 03/11/2015, da **IRRITALIA DI VECCHI ANDREA & C. S.N.C.**, nella persona di Andrea Vecchi, in qualità di Socio Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n.200 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione materiali per irrigazione sito in Comune di Cesena, Via Archimede n.200, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 01/12/2015 Prot. Unione 48311, acquisita al Prot. Prov.le 102107/2015, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 21/12/2015 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 52288 ed Prot. Prov.le 109636 del 29/12/2015;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC n. 2243 del 18/02/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 26/02/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto documentazione integrativa;
- in merito all'impatto acustico, ha preso atto che con Nota Prot. Com.le 97109/62 del 10/11/2015 il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 146/AUA/2015, in cui è stata allegata una Documentazione di Impatto Acustico, datata 21 ottobre 2015 e redatta dal T.C.A. Lorenzo Godenzini, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all’impatto acustico”*;
- Si è aggiornata a seguito del ricevimento della documentazione integrativa richiesta;

Considerato che con Nota di Arpae PGFC n.2836 del 29/02/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 29/03/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 13036 e da Arpae al PGFC 4854 del 06/04/2016;

Dato atto che con Nota PGFC 5434 del 15/04/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi per la valutazione della documentazione trasmessa dalla ditta;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 18/04/2016, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di specifici limiti e prescrizioni come riportato in allegato al presente provvedimento;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, riportate in allegato al presente provvedimento, nonché di quanto stabilito nella precedente seduta del 26/02/2016;

Considerato che in data 26/04/2016 la ditta ha inoltrato documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC 5928 del 26/04/2016;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento,

acquisite in data 26/04/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione n. 356 del 24/08/2005 prot. n. 31274/05 rilasciata, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Forli-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **IRRITALIA DI VECCHI ANDREA & C. S.N.C.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni, e la proposta di provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **IRRITALIA DI VECCHI ANDREA & C. S.N.C.** (C.F./P.IVA 00850050402), con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n.200, per lo **stabilimento di costruzione materiali per irrigazione sito in Comune di Cesena, Via Archimede n.200.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 356 del 24/08/2005 prot. n. 31274/05 rilasciato, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione.

Con e-mail del 11/11/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 26/02/16, preso atto del parere istruttorio di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 saldatura - L'attività è compresa al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e all'allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametro polveri. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.20. I controlli alle emissioni dovranno essere effettuati con periodicità almeno annuale.

Emissione E2 saldatura - Trattasi di emissione proveniente dalla attività di saldatura, con utilizzo anche di filo di acciaio inox. L'attività è compresa al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, mentre non può essere preso in considerazione l'Allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., visto l'utilizzo di filo di acciaio inox. Si applicano pertanto i valori limiti indicati al succitato punto 4.13.20 per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Evidenziato inoltre che per quanto concerne gli inquinanti Nichel e Cromo VI, presenti nella emissione in quanto componenti del filo ed elettrodi di saldatura inox, la documentazione presentata dalla Ditta permette di verificare che la soglia di rilevanza fissata nella tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. non è superata, non si applicano pertanto i valori limite previsti per tali inquinanti nella citata tabella A1. I controlli alle emissioni dovranno essere effettuati con periodicità almeno annuale.

Emissioni E3, E4 e E5 forni fusione - Trattasi di emissioni derivanti da tre forni di fusione dell'alluminio in conchiglia. L'attività è compresa al punto 4.13.6 "Seconda fusione di alluminio" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce i seguenti valori limite:

Inquinante	Concentrazione massima mg/Nmc
Polveri totali	10

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5
Monossido di carbonio	100

nonché al punto 4. dell'Allegato 4.26 “Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. che stabilisce i seguenti valori limite:

Inquinante	Concentrazione massima mg/Nmc
Polveri totali	10
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50
Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come HCl	20
Composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come HF	5
Metalli (a seconda del tipo di metallo in fusione)	5

Ciascun forno di fusione è dotato di bruciatore a metano di potenza termica nominale pari a 210 kW, i cui fumi sono convogliati nelle medesime emissioni E3, E4 ed E5. Si evidenzia che gli inquinanti prodotti dalla combustione del metano sono già compresi fra quelli sopra indicati per la fusione di cui al punto 4.13.6 dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R.; per gli “ossidi di zolfo” si ritiene di non indicare il valore limite visto il tipo di combustibile utilizzato e l'assenza degli stessi nel processo di fusione.

Con riferimento alla documentazione allegata alla istanza, verificate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, considerato che sulla base delle percentuali di Cromo e Nichel dei panetti di alluminio da fondere potrebbero essere superate le relative soglie di rilevanza di cui alla Parte II dell'Allegato 1 al D.lgs. 152/06 e s.m.i. se i metalli fossero totalmente sublimati, tenuto conto di quanto previsto al punto 1) lettera C. dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applicano i seguenti valori limite:

Inquinante	Concentrazione massima mg/Nmc
Polveri totali	10
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50
Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come HCl	20
Composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come HF	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Monossido di carbonio	100
Metalli espressi come somma di Ni, Cr totale, Al, Pb e Cd (e loro composti)	5
di cui Cr totale+Ni	1

I controlli alle emissioni dovranno essere effettuati con periodicità almeno annuale.

Emissione E6 rivestimento protettivo fonderia – Trattasi di emissione derivante dalla applicazione a spruzzo di distaccante a base acquosa al fine di creare un film protettivo all'interno dello stampo di fonderia. L'attività non è compresa nei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e neppure nella D.G.R. 2236/09 e s.m.i.. Tenuto conto dei prodotti utilizzati a base acquosa, come da schede di sicurezza allegata all'istanza, e considerato il quantitativo annualmente utilizzato (circa 64 kg/anno), si prescrive la tenuta di un registro vidimato da Arpae su cui annotare

mensilmente i consumi di distaccanti validati dalle relative fatture di acquisto, in analogia con quanto stabilito per attività simili dai criteri regionali ex CRIAER.

Ricambio aria reparto fonderia (ventola a parete) – Trattasi di emissione classificabile come “sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro”, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

Riscaldamento ambienti di lavoro – Sono utilizzati una caldaia da 24 kW e n. 5 Robur aventi potenza termica complessiva pari a 285 kW, tutti alimentati a metano. Considerato che la potenza termica complessiva è inferiore a 3 MW, le emissioni relative a tali impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

“*Catramatura*” - Trattasi di attività di applicazione di una vernice per immersione a pezzi in acciaio grezzo. La vasca contenente la soluzione è collocata all'esterno del capannone sotto una tettoia. Valutato che:

- l'attività di “catramatura” produce una emissione diffusa in atmosfera di composti organici volatili, soggetta ad obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06;
- dalla verifica delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per tale attività (SOLVENTE TAI 91, SIBAPRIMER), emerge che trattasi di una operazione assimilabile alla verniciatura ad immersione, pertanto compresa e normata al punto 4.13.38 “Applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999;
- alla lettera a) del succitato punto 4.13.38 si stabilisce che “Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano...”;

tenuto conto di quanto stabilito all'art. 270 comma 1 del D.lgs. 152/06, si ritiene che l'emissione diffusa derivante dalla attività di “catramatura” debba essere dotata di captazione, aspirazione e convogliamento a idoneo camino. A tale scopo codesta Ditta dovrà presentare un progetto in tal senso, contenente una relazione dettagliata con dimensionamento e/o dati tecnici degli impianti e della vasca, le modalità operative e di sicurezza, gli eventuali rifiuti prodotti, l'aggiornamento del quadro riassuntivo emissioni e la planimetria dell'edificio aggiornata.

La Conferenza di Servizi ha pertanto rinviato la pratica al ricevimento della documentazione tecnica sopra indicata relativa alla fase di “catramatura”.

Con PEC del 01/03/16 PGFC/2016/2836 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitata, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 06/04/16, acquisita al prot. PGFC/2016/4854, il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 29/03/16, nella quale si legge: “*La catramatura è un'operazione di finitura a freddo che viene effettuata sui prodotti in acciaio grezzo per renderli più resistenti alla ruggine ed è un processo indispensabile per la caratteristica da conferire al prodotto finito. Questa operazione rappresenta un'attività marginale, infatti viene eseguita circa 2 volte al mese ed ha una durata media di 15 minuti per ciascuna applicazione. La verniciatura per immersione risulta l'unica modalità idonea per il risultato da ottenere, in quanto permette un'adeguata applicazione di prodotto su tutta la superficie, sia all'esterno che all'interno dei singoli pezzi. Non sono utilizzabili infatti altri metodi in quanto presentano limiti per l'applicazione all'interno del prodotto (Es. la verniciatura a pennello all'interno di elementi tubolari non si riesce ad effettuare). La vernice attualmente utilizzata è SIBAPRIMER:*

- consumo annuo circa Kg 130
- % COV = 35%

che viene diluita con SOLVENTE TAI 91

- consumo annuo circa Kg 540
- % COV = 100%

Per un totale di 585,5 Kg di COV/anno. Considerata l'elevata % di COV, è stata individuata un'alternativa per ridurre questa emissione diffusa in atmosfera. Il prodotto in questione è uno smalto all'acqua anticorrosivo (in allegato scheda di sicurezza) per cui si stimano gli stessi quantitativi ma che presenta un valore di COV nettamente inferiore rispetto quello attualmente utilizzato:

- consumo annuo circa Kg 670
- % COV = 3,51%

Per un totale di 23,50Kg di COV/annuo. Il processo di catramatura consiste nell'applicazione di una vernice per immersione a pezzi in acciaio grezzo, precedentemente inseriti in una cesta e sollevati tramite carrello elevatore. Dopo l'applicazione per immersione questi pezzi vengono rialzati, fatti sgocciolare totalmente sulla vasca e depositati su un pavimento grigliato per l'indurimento di tale prodotto. La vasca contenente la soluzione è collocata all'esterno del capannone sotto una tettoia, dato che tale operazione non può essere svolta all'interno del capannone per problemi tecnici di spazio. La vasca è interrata ed è delimitata da paratia anti-caduta; si tratta di una vasca cementata con rivestimento d'acciaio e richiudibile con lucchetto, le cui dimensioni sono cm 200 x 150 x H 130. Terminato il processo la vasca viene chiusa con la soluzione residua al suo interno (al max 1 m³). I fusti vuoti di questi materiali vengono regolarmente smaltiti tramite ditte specializzate. Alla luce delle considerazioni sopra enunciate, richiediamo di poter ricevere l'autorizzazione per tale emissione diffusa, tenendo conto che:

- *Per ragioni tecniche di spazio non è possibile portare all'interno tale operazione;*
- *Si tratta di applicazioni di breve durata e svolte poche volte all'anno, in un vasca delimitata e chiusa con lucchetto;*
- *è stata individuata una valida alternativa ai prodotti attualmente utilizzati per ridurre le emissioni diffuse in atmosfera”.*

La Conferenza di Servizi nella seduta del 18/04/16, valutata la documentazione integrativa presentata dalla Ditta, preso atto del parere istruttorio di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnato nella medesima seduta, ha espresso parere favorevole alla autorizzazione della emissione diffusa derivante dalla attività di “catramatura”, ritenendo di prescrivere la tenuta di un registro su cui annotare mensilmente i consumi di smalto all'acqua utilizzato, validati dalle relative fatture di acquisto. In merito alle restanti emissioni, già valutate nella precedente seduta del 26/02/16, la Conferenza di Servizi ha ritenuto opportuno precisare che entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle emissioni E3, E4 ed E5, in quanto emissioni esistenti ma precedentemente assoggettate a valori limite meno restrittivi per il parametro “polveri totali” o non assoggettate a valori limite per gli inquinanti “composti organici volatili” e “metalli totali”.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 18/04/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Con PEC del 26/04/16 PGFC/2016/5928 la Ditta ha trasmesso una integrazione volontaria in merito alla emissione diffusa derivante dalla “catramatura”(aggiornamento della planimetria e del quadro riassuntivo delle emissioni).

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportato nei verbali delle sedute del 26/02/16 e del 18/04/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla

documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/11/2015 P.G.N. 42024, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO – COMBUSTIBILE: METANO	
Caldaia	24 kW
N. 5 Robur	285 kW totali

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

RICAMBIO ARIA REPARTO FONDERIA (VENTOLA A PARETE)

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di costruzione materiali per irrigazione sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – SALDATURA

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	0,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – SALDATURA

Portata massima	2.600	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – FORNO FUSIONE + BRUCIATORE (210 kW, a metano)

EMISSIONE N. 4 – FORNO FUSIONE + BRUCIATORE (210 kW, a metano)

Portata massima	11.800	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come HCl	20	mg/Nmc
Composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come HF	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc
Metalli espressi come somma di Ni, Cr totale, Al, Pb e Cd (e loro composti)	5	mg/Nmc
di cui Ni + Cr totale	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 – FORNO FUSIONE + BRUCIATORE (210 kW, a metano)

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come HCl	20	mg/Nmc
Composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come HF	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc
Metalli espressi come somma di Ni, Cr totale, Al, Pb e Cd (e loro composti)	5	mg/Nmc
di cui Ni + Cr totale	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 6 – RIVESTIMENTO PROTETTIVO FONDERIA

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	0,5	h/g

Tenuto conto dei prodotti utilizzati a base acquosa e considerato il quantitativo annualmente utilizzato si ritiene di non indicare valori limite in emissione. I consumi di distaccanti dovranno essere annotati con le modalità indicate al successivo **punto 2**.

EMISSIONE N. ED7 – EMISSIONE DIFFUSA DA CATRAMATURA

I consumi di smalto all'acqua dovranno essere annotati con le modalità indicate al successivo **punto 3**.

2. Relativamente alla **emissione N. 6**, dovranno essere annotati almeno mensilmente, sul **registro** di cui al successivo **punto 7**, i consumi di distaccanti, validati dalle relative fatture di acquisto. Tali consumi non devono essere complessivamente superiori a **64 kg** di distaccanti all'anno.

3. Relativamente alla **emissione diffusa N. ED7**, dovranno essere annotati almeno mensilmente, sul **registro** di cui al successivo **punto 7.**, i consumi di smalto all'acqua, validati dalle relative fatture di acquisto. Tali consumi non devono essere complessivamente superiori a **670 kg** di smalto all'acqua all'anno.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
5. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 3, N. 4 e N. 5** (esistenti ma precedentemente assoggettate a valori limite meno restrittivi per il parametro “polveri totali” o non assoggettate a valori limite per gli inquinanti “composti organici volatili” e “metalli totali”). Entro un mese dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all’Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, N. 2, N. 3, N. 4 e N. 5 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.**
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell’Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di distaccanti e smalto all'acqua utilizzati negli impianti di cui, rispettivamente, alle **emissioni N. 6 e N. ED7**, come richiesto ai precedenti punti 2 e 3.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.